

All. "A" ad atto racc. n. 4390

STATUTO DELLA SOCIETA'

**“COMUNITÀ COOPERATIVA TUFILLESE L’ALVEARE - SOCIETÀ  
COOPERATIVA A R.L.”**

in breve

**“ L’ALVEARE- SOC. COOP.”**

\*\*\*\*\*

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Tuffillo la Società cooperativa denominata

**“COMUNITÀ COOPERATIVA TUFILLESE L’ALVEARE - SOCIETÀ  
COOPERATIVA A R.L.”** in breve **"L’ALVEARE - SOC. COOP."**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio proprio delle Cooperative di Comunità e della mutualità senza fini di speculazione privata.

Ha per scopo quello di perseguire gli interessi generali della comunità del territorio di Tuffillo valorizzando le competenze della popolazione, le tradizioni culturali, le

risorse territoriali e soddisfacendo i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di offerta di lavoro.

La cooperativa svolgerà la propria attività a favore dei propri soci cooperatori nel seguente modo:

per i soci lavoratori mediante la continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

per i soci utenti e consumatori mediante la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni economiche e di qualità rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. Le modalità di fruizione dei beni e servizi possono essere disciplinate da un apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Per i soci conferitori dei prodotti tipici locali agricoli e non o di servizi mediante lo sviluppo di una richiesta di mercato che possa beneficiare dei loro prodotti o servizi.

Per i soci abitanti mediante il recupero, la riqualificazione, la manutenzione e la gestione delle abitazioni, dei fabbricati e dei complessi edilizi a destinazione residenziale, con la dotazione dei relativi servizi necessari al miglioramento delle condizioni abitative dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- progettazione, realizzazione, acquisto, gestione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di case di abitazione e relative pertinenze da assegnare ai soci in proprietà, in godimento temporaneo o permanente, in locazione o in qualunque altra forma e modalità prevista dalla legge, offrendo ai soci i servizi abitativi e di assistenza nella gestione delle abitazioni nonché attività e servizi di interesse collettivo e generale per la comunità connessi direttamente all'oggetto sociale;
- gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica ambienti pubblici e privati;
- gestione servizi alla popolazione con particolare riferimento alle categorie deboli e/o svantaggiate;
- promozione ed animazione per l'incremento di percorsi di cittadinanza attiva;
- gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;
- conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche attraverso la ricerca di

	finanziamenti che favoriscano l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di	
	strumenti come la Banca della Terra;	
	- coltivazione di terreni agro forestali, finalizzata alla produzione, lavorazione,	
	trasformazione e commercializzazione dei prodotti;	
	- organizzazione eventi, manifestazioni, cineforum, feste tematiche legate alla	
	cultura locale (olio, vino, prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, ecc.);	
	- distribuzione di volantini e di materiale pubblicitario; cura della promozione della	
	cooperativa mediante creazione e gestione di siti web, profili social network e	
	produzione di newsletter per garantire partecipazione e trasparenza all'operato	
	della cooperativa stessa;	
	- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali;	
	- gestione servizi on line per i soci e per conto terzi;	
	- produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali,	
	gestione fiere e mercati, consegne a domicilio;	
	- gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici.	
	Attivazione di una bacheca informatica per mantenere aggiornate le informazioni	
	su bandi, contributi, orari aggiornati di vari servizi, etc. ;	
	- gestione servizi turistici e attività connesse (minimarket, ristoranti, bar, case	
	vacanza, recettività diffusa, agricampeggi, trasporto, servizio guide);	
	- servizi di indagini di mercato;	
	- gestione centri sociali e ricreativi;	
	- gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, riuso materiali di recupero,	
	servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di trasporto di beni e persone;	
	- organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la	
	valorizzazione di prodotti agricoli, artigianali, industriali inerenti le attività predette;	

	- gestione di aziende agricole ed attività di agriturismo;	
	- gestione di alberghi, pensioni, locande, campeggi e strutture di ricezione in genere;	
	- gestione di stabilimenti balneari, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo e di qualsiasi struttura inerente lo svago e il ballo;	
	- qualora provvisti di qualifiche richieste dalla legge e comunque nel rispetto di norme inderogabili di legge, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e stoccaggio di rifiuti; gestione di isole ecologiche e centri per il riuso; fornitura di qualsiasi servizio nell'ambito dell'igiene ambientale ivi compresi la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, nonché urbani pericolosi qualora provvisti di qualifiche richieste dalla legge;	
	- produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque materiale e specie; produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere;	
	- gestione distributori carburanti;	
	- gestione canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;	
	- acquisto e/o affitto macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;	
	- gestione strutture sportive, ricreative, e culturali ivi compresi musei e altre strutture di interesse artistico-culturale, mense, rifugi alpini e strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;	
	- gestione servizi di riscossione tributi e pratiche amministrative in genere con opportune convenzioni;	
	- gestione biblioteche anche attraverso il reperimento, la catalogazione e l'ordinata	

	sistemazione dei volumi e di tutto il patrimonio storico artistico e culturale, oltre	
	che sistemazione dei beni librari esistenti ai fini della diffusione della cultura e	
	della sicurezza del patrimonio culturale;	
	- promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e	
	manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o	
	alternative;	
	- promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio energetico, dell'uso	
	razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di	
	produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;	
	- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili, immobili ed	
	impianti nei limiti delle competenze degli associati;	
	- attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio e i prodotti tipici	
	locali;	
	- organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo	
	sviluppo locale;	
	- consulenza in materia finanziaria e tributaria;	
	- servizi alla persona, ivi inclusi servizi assistenza e accoglienza di anziani,	
	bambini, diversamente abili e migranti;	
	- altri servizi di gestione di patrimonio immobiliare e/o servizi di gestione	
	condominiale;	
	- diffusione di norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata;	
	- promozione ed ideazione di progetti di sviluppo sostenibile e ricerca fondi di	
	finanziamento;	
	- animazione e gestione della rete di cooperative di comunità.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	

	Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere	
	attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art	

2545/setpies del Cod.Civ.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori effettivi, coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso di una qualunque competenza nel campo dei servizi e/o delle attività elencate all'oggetto sociale e autocertificate nella domanda di ammissione a socio prevista dallo statuto il cui schema sarà previsto nel regolamento della cooperativa.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.

Ai fini del riconoscimento di Cooperativa di Comunità sono soci effettivi solo quelli residenti nel comune di Tuffillo.

##### Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.



La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,

viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione, l'aggiornamento, la condivisione dei principi mutualistici;

la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione pianificati e predisposti dalla Cooperativa per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi sociali;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, se posseduti, indirizzo di posta elettronica, numero di fax e posta elettronica certificata;

- autodichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- l'indicazione della effettiva attività svolta;

- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax e PEC se posseduta;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;	

	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali;	
	- all'attivazione ed esecuzione di scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con	
	la cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento ed assoggettamento	
	ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio o per causa di morte se il socio è	
	persona fisica.	
	Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione ed assoggettamento	
	ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio, se il socio è diverso da persona	
	fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	
	per il socio sovventore, può recedere il socio:	

	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	

	a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempita entro 30	
	giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento o pec.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de	
	cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma, del	
	codice civile.	

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi degli articoli 13 e 14.

#### Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il rimborso deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

#### Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od

esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

##### Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono



essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge

31.1.1992, n. 59.

#### Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

#### Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

#### Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci operatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti

all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

#### Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

I soci sovventori mantengono gli stessi voti dei soci cooperatori.

### TITOLO V

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (euro cinquanta/00) per le persone fisiche ed euro 100 (euro cento/00) per le giuridiche. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il

potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

#### Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo .

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

### TITOLO VI

#### ORGANI SOCIALI

#### Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;

- l'Organo amministrativo;

- Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;

d) procede all'eventuale nomina dei membri dell'Organo di Controllo;

e) determina la misura dei compensi eventualmente da corrispondere agli

Amministratori ed ai membri effettivi dell' Organo di Controllo, se contemplati;

f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

i) approva gli eventuali regolamenti interni;

j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo;

k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

m) ratifica l'ammissione di nuovi soci o le revoche deliberate dal CdA;

n) esprime gradimento sull'orientamento delle attività della cooperativa ed orienta gli impegni e le attività annuali.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al punto g) deve essere redatto da un Notaio.

#### Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i membri effettivi dell'Organo di Controllo, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

#### Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

#### Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di



	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	interventuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco	
	o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato, con delega scritta.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema palese.

#### Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

#### Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque non superiore ai 3 (tre) anni. Gli Amministratori sono rieleggibili.

#### Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori

possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega

#### Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail con ricevuta di recapito e di lettura, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo pec, in modo che i Consiglieri e membri dell'Organo di Controllo (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione .

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.	

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza, mancando il Collegio Sindacale, da ogni socio.

#### Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea, nel caso che il bilancio lo consenta, può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Almeno fintanto che il bilancio della cooperativa non preveda degli utili, non sono previsti compensi per gli amministratori.

#### Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### Art. 36 (Organo di controllo)

La Cooperativa in fase costitutiva decide di non dotarsi dell'Organo di Controllo. Tuttavia, laddove in un proseguito si rendesse necessario, l'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea e si compone, se monocratico, di un Sindaco unico, se pluripersonale, di tre membri effettivi e due supplenti, in entrambi i casi eletti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di Controllo e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

### TITOLO VII

#### CONTROVERSIE

##### Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali della Camera arbitrale della

	cooperazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o membri dell'Organo	
	di Controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro dell'Organo di	
	Controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (euro	
	duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	

	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circonscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	



parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del

Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel

precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel

Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

## TITOLO VIII

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più

Liquidatori stabilendone i poteri.

#### Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla

liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente

rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e

non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente

rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e

non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui

all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

## TITOLO IX

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

#### Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge

sulle società cooperative .

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Francavilla al Mare, lì 19 aprile 2018

Firmato in calce ed a margine Iantoschi Francesco, Capitano Alberto, Marino Attilio, Franzi Lucia, Ottaviano Marialaura, Scoccia Giorgia, Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo